



Comune di Melicuccà
Provincia di Reggio Calabria

Statuto

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 25.06.2010

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Autonomia*
- Art. 2 - Principi ispiratori*
- Art. 3 - Obiettivi*
- Art. 4 - Programmazione*
- Art. 5 - Territorio e sede comunale*
- Art. 6 - Albo pretorio*
- Art. 7 - Emblemi comunali*

TITOLO II - GLI ORGANI

- Art. 8 - Gli organi dell'Ente*

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9 - Composizione*
- Art. 10 - Doveri dei consiglieri*
- Art. 11 - Diritti dei consiglieri*
- Art. 12 - Dimissioni della carica di consigliere*
- Art. 13 - Competenze del consiglio*
- Art. 14 - Prima adunanza del consiglio*
- Art. 15 - Presidente del consiglio comunale*
- Art. 16 - Convocazione del consiglio comunale*
- Art. 17 - Ordine del giorno*
- Art. 18 - Avviso di convocazione*
- Art. 19 - Sedute e deliberazioni*
- Art. 20 - Regolamento del consiglio comunale*
- Art. 21 - Commissioni*
- Art. 22 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo*

CAPO II - IL SINDACO

- Art. 23 - Funzioni*
- Art. 24 - Linee programmatiche*
- Art. 25 - Vicesindaco*
- Art. 26 - Mozioni di sfiducia*
- Art. 27 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco*

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 28 - Composizione e nomina della giunta*
- Art. 29 - Adunanze e deliberazioni delle giunta*

TITOLO III - PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA

- Art. 30 - Partecipazione*
- Art. 31 - Associazionismo*
- Art. 32 - Gli organismi di partecipazione*
- Art. 33 - Diritto d'informazione e di accesso*
- Art. 34 - Istanze, proposte e petizioni*
- Art. 35 - Referendum*

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI

- Art. 36 - Obiettivi dell'attività amministrativa*
- Art. 37 - Servizi pubblici*
- Art. 38 - Rappresentanti dell'ente*

TITOLO V - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

- Art. 39 - Organizzazione degli uffici e del personale*
- Art. 40 - Segretario comunale*
- Art. 41 - Responsabili degli uffici e dei servizi*
- Art. 42 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione*

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Autonomia

1. Il comune di Melicuccà è ente locale autonomo con propri statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune è titolare secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge statale o della Regione Calabria.

Articolo 2

Principi ispiratori

1. Il comune di ispira la propria azione ai valori della Repubblica, una e indivisibile, e della *Carta Costituzionale*, ai valori espressi nella *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, alla tutela della vita, alla centralità della persona umana, nonché alla diffusione della cultura della tolleranza e della convivenza pacifica.

Articolo 3

Obiettivi

1. Il comune, nel rispetto dei principi costituzionali, impegna la propria azione:
 - a) per lo sviluppo e per la crescita civile, sociale ed economica della propria comunità, di cui promuove la partecipazione alla vita amministrativa, agevolando forme associative e di volontariato;
 - b) a sostegno e valorizzazione della funzione educativa svolta dalle famiglie e dalle associazioni formative, pubbliche e private, operanti sul territorio;
 - c) a tutela dell'ambiente e conservazione del patrimonio storico e culturale presente nel territorio su cui esercita azione di governo;
 - d) per preservare usi e tradizioni significative e caratterizzanti la vita della comunità nel tempo;
 - e) per il riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i due sessi;
 - f) per riconoscere e promuovere la cultura e la pratica della pace, del ripudio della guerra, della non violenza, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti umani;
 - g) per promuovere e favorire l'attività sportiva in tutte le sue forme: giovanile, amatoriale, dilettantistica e professionistica.

Articolo 4

Programmazione

1. Il comune realizza le proprie finalità attraverso la programmazione che coordina con gli atti di pianificazione dello Stato, della Regione Calabria della Provincia di Reggio Calabria.
2. I rapporti con questi enti e con gli altri comuni sono informati ai principi di cooperazione, di solidarietà e di rispetto per la reciproca autonomia.
3. L'attività del comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione, nonché di trasparenza e semplificazione dell'azione.

Articolo 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Melicuccà si estende per 17,5 chilometri quadrati, è circoscritto dai confini con i comuni di San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Seminara e Bagnara Calabria della provincia di Reggio Calabria.
2. La sede del comune (anche *municipio* o *casa comunale*) è ad oggi ubicata in Via Roma, civico 4, nell'abitato di Melicuccà. La stessa può sempre essere trasferita con deliberazione della giunta comunale.
3. Le adunanze degli organi collegiali e delle commissioni si svolgono di norma nella sede del comune.

Articolo 6

Albo pretorio

1. Il comune dispone di un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e di tutti gli altri atti ai quali è necessario dare legale pubblicità.
2. Al fine di dare attuazione al principio della trasparenza e diffondere sostanzialmente la conoscenza della propria attività, il comune si avvale della telematica e di ogni utile supporto tecnologico.

Articolo 7

Emblemi comunali

1. Negli atti e nei sigilli, il comune si identifica con l'espressione "**Comune di Melicuccà**".
2. Lo stemma comunale è così descritto: "**di azzurro, alla coppa doppiamente ansata, di verde, piena d'oro, il bordo sostenente due api affrontate, dello stesso, essa coppa sostenuta dalla pianura di nero e sormontata da altre cinque api d'oro, rovesciate, poste tre, due**".
3. E' vietato riprodurre e far uso dello stemma del comune senza la preventiva autorizzazione della giunta comunale.
4. Al fine di ufficializzare la partecipazione del comune ad una particolare iniziativa, pubblica cerimonia o celebrazione, il sindaco può disporre l'esibizione del gonfalone.

TITOLO II - GLI ORGANI

Articolo 8

Gli organi dell'Ente

1. Sono organi del comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge dal presente statuto e dai regolamenti.

Capo I - Il Consiglio comunale

Articolo 9

Composizione

1. Il Consiglio comunale di Melicuccà è composto dal Sindaco e dai Consiglieri che esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Articolo 10

Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale.
2. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive dell'organo consiliare, sono dichiarati decaduti.
3. L'assenteismo politicamente motivato, praticato quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza. Il consigliere che intenda porre in essere tale manifestazione di dissenso deve darne preventiva comunicazione scritta al consiglio, indicandone le ragioni politiche.
4. Sono cause giustificative dell'assenza: la malattia, il congedo autorizzato dal presidente del consiglio comunale, l'assenza per missione straordinaria o temporanea per pubblico servizio. Di norma, le motivazioni dell'assenza sono comunicate dal capo del gruppo consiliare o da altro consigliere all'avvio della seduta.
5. Il procedimento di decadenza è avviato su istanza del sindaco o di un consigliere. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere assenteista, il quale entro giorni dieci, naturali e continui, può ribadire in forma scritta le cause giustificative delle assenze.
6. Nei successivi dieci giorni, naturali e continui, il consiglio si esprime pronunciando la decadenza o accogliendo le giustificazioni addotte. La deliberazione, congruamente motivata, è assunta in seduta pubblica a scrutinio segreto.
7. Il consigliere assenteista decade dalla carica non appena la deliberazione di decadenza gli è notificata a cura del presidente del consiglio. Il consiglio, nella prima seduta successiva utile, procede alla surroga del decaduto, attribuendo il seggio così vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 11 **Diritti dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, nonché proposte di emendamento. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del consiglio ai sensi del successivo **articolo 16**, proponendone l'ordine del giorno.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende speciali e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 12 **Dimissioni della carica di consigliere**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consigliere cessa dalla carica dal momento della presentazione delle stesse.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni, naturali e continui. L'autenticazione delle dimissioni e della delega può essere resa dal segretario comunale.
3. Il consigliere ha facoltà di presentare le proprie dimissioni direttamente al consiglio, nel corso della seduta. Annotate a verbale a cura del segretario comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni, naturali e continui, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

Articolo 13 **Competenze del consiglio**

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 14 **Prima adunanza del consiglio**

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni, naturali e continui, dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni, naturali e continui, dalla convocazione. La riunione è convocata dal sindaco che la presiede con avvisi comunicati almeno tre giorni, naturali e continui, prima del giorno fissato per la seduta. Dal computo si esclude il giorno della comunicazione dell'avviso.
2. Vengono convocati solo coloro che siano risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio.
3. Il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiararne l'ineleggibilità qualora sussista una causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge.
4. La seduta è pubblica, ma l'eventuale votazione sulla proposta di deliberazione, avanzata dal sindaco o da un consigliere, con la quale il consiglio contesta taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità ad uno dei componenti, si svolge a scrutinio segreto. Il consigliere interessato può partecipare alla discussione, ma non alla votazione.
5. Il procedimento prosegue e si conclude ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.

Articolo 15
Presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha facoltà di eleggere, nella prima adunanza ovvero successivamente, il proprio presidente. Qualora il consiglio comunale non si avvalga di tale facoltà, il sindaco presiede l'assemblea.
2. Al presidente competono tutti i poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio.

Articolo 16
Convocazione del consiglio comunale

1. Il presidente convoca il consiglio comunale.
2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, naturali e continui, quando lo richieda un quinto, arrotondato per difetto, dei consiglieri assegnati. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

Articolo 17
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal presidente.
2. Il presidente inserisce obbligatoriamente all'ordine del giorno le questioni proposte dai consiglieri, che abbiano richiesto la riunione ai sensi dell'articolo precedente, se di competenza dell'assemblea.

Articolo 18
Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, è comunicato ai consiglieri almeno tre giorni, naturali e continui, prima di quello fissato per l'adunanza. Dal computo si esclude il giorno della comunicazione dell'avviso.
2. In caso di urgenza e per ulteriori oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, ovvero per le sedute in seconda convocazione, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. Nel caso di integrazioni all'ordine del giorno la trattazione di tali oggetti può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 19
Sedute e deliberazioni

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza del numero di consiglieri stabilito dal regolamento, comunque non inferiore a 5 (cinque) per le sedute in prima convocazione e 4 (quattro) per le sedute in seconda convocazione.
2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta, comunque ogni qual volta il consiglio debba fare apprezzamenti o esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona.
3. Il consiglio delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, ad eccezione dei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Nei casi di urgenza, determinati dalla stessa assemblea, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 20
Regolamento del consiglio comunale

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal relativo regolamento che stabilisce, in particolare, le modalità di convocazione dell'assemblea e di presentazione e discussione delle proposte.

Articolo 21

Commissioni

1. Il consiglio comunale disciplina le commissioni permanenti, temporanee o speciali aventi finalità:
 - a) consultive, propositive o di studio;
 - b) di controllo e/o di garanzia;
 - c) di indagine.
2. Le commissioni consultive, propositive e di studio sono aperte anche a rappresentanze esterne al consiglio comunale.
3. La presidenza delle eventuali commissioni consiliari di controllo e garanzia è riservata agli esponenti delle opposizioni.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta, può istituire al proprio interno commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni di indagine sono formate garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.

Articolo 22

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri comunali si organizzano in gruppi, dandone comunicazione scritta al segretario comunale con l'indicazione del *capogruppo*.
2. Qualora i consiglieri non esercitino tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle *liste elette* ed i capigruppo nei rispettivi candidati alla carica di sindaco.
3. Il presidente del consiglio ha facoltà di riunire i capigruppo consiliari al fine di garantire loro adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al consiglio comunale.

Capo II – Il Sindaco

Articolo 23

Funzioni

1. Il sindaco svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il sindaco rappresenta legalmente il comune, in giudizio previa autorizzazione della giunta.
3. Il sindaco può delegare le sue funzioni di indirizzo politico agli assessori, ovvero per oggetti circoscritti ai consiglieri comunali.

Articolo 24

Linee programmatiche

1. Nella seduta di insediamento, ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il sindaco sentita la giunta presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio comunale, annualmente, entro il trenta settembre provvede con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Con tale deliberazione il consiglio ha facoltà di esprimere, nei confronti della giunta, indirizzi finalizzati alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 25

Vicesindaco

1. Il sindaco nomina il vicesindaco in seno alla giunta.
2. Il vicesindaco esercita tutte le funzioni del sindaco, quale rappresentante dell'ente e quale ufficiale del governo, in ogni caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione di quest'ultimo, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa.

Articolo 26

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 27

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio appositamente convocato. Trascorso tale termine, si determina lo scioglimento degli organi e la contestuale nomina di un commissario da parte delle autorità preposte.

Capo III – La Giunta comunale

Articolo 28

Composizione e nomina della giunta

1. La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e da un numero massimo previsto dalla legge.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. In caso di modifica della compagine giuntale la comunicazione al consiglio è data nella prima seduta utile successiva.
3. Il sindaco ha facoltà di scegliere gli assessori anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Articolo 29

Adunanze e deliberazioni della giunta

1. La giunta comunale è convocata, presieduta e diretta dal sindaco.
2. La giunta comunale delibera a maggioranza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.
3. Le sedute della giunta comunale di norma non sono pubbliche. La giunta ha facoltà di invitare alle riunioni funzionari dell'ente od esperti esterni chiamati a relazionare in merito ad argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Nei casi di urgenza, determinati dalla giunta stessa, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA

Articolo 30

Partecipazione

1. Il comune di Melicuccà garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Per le stesse finalità, il comune incentiva l'accesso alle attività, ai servizi ed alle strutture dell'ente da parte delle associazioni rappresentative la collettività e delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 31

Associazionismo

1. Il comune di Melicuccà riconosce e promuove le forme associative operanti sul territorio e, se prive di finalità lucrative, le sostiene.
2. Il comune può erogare ad associazioni, fondazioni, enti e ad altri organismi collettivi, esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali, contributi anche economici a sostegno delle attività svolte dagli stessi.
3. Il comune, altresì, può porre a disposizione di tali forme associative, strutture, beni o servizi, anche gratuitamente.
4. Al termine di ogni esercizio, le associazioni, le fondazioni, gli enti e gli altri organismi collettivi, beneficiari di contributi economici, redigono apposito rendiconto che dimostri l'impiego dei suddetti contributi.

Articolo 32
Gli organismi di partecipazione

1. Il consiglio comunale ha facoltà di adottare iniziative per promuovere organismi di partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti favorendo la rappresentanza delle professioni, delle arti, dei mestieri e delle relative associazioni formali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e di ogni altra categoria rappresentativa di una porzione significativa della collettività di Melicuccà

Articolo 33
Diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini, individualmente o in forma associata, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'amministrazione comunale secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

Articolo 34
Istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini, individualmente o in forma associata, possono rivolgere al sindaco o all'assessore competente istanze, proposte o petizioni in merito a specifici problemi, aspetti dell'attività amministrativa o della realtà locale.
2. Le istanze, le proposte e le petizioni sono presentate in forma scritta e sottoscritte da tutti i presentatori.
3. Le firme delle petizioni devono essere autenticate, a pena di inammissibilità, dal segretario comunale, da un notaio, da un funzionario delegato dal sindaco, da un consigliere comunale o da un assessore.
4. In forma scritta il sindaco, o l'assessore interessato, risponde all'istanza, alla proposta, alla petizione entro sessanta giorni, naturali e continui, dalla ricezione della stessa.

Articolo 35 – Referendum

1. Almeno duecento elettori residenti possono chiedere in forma scritta l'indizione di un *referendum* consultivo, propositivo o abrogativo di atti e per oggetti di esclusiva competenza del comune.
2. Il consiglio comunale può indire un *referendum* consultivo. La relativa deliberazione è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Non sono ammessi *referendum* su tributi locali, tariffe, bilanci, relative variazioni e conti consuntivi, statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, piani urbanistici generali ed attuativi.
4. L'ammissibilità del *referendum* è sancita dal consiglio comunale.
5. Il consiglio comunale disciplina con regolamento la procedura di verifica dell'ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Il consiglio prende atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
8. Il consiglio può sempre discostarsi dall'esito del *referendum* motivando adeguatamente e deliberando a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI

Articolo 36
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze dei cittadini nei modi e nei tempi stabiliti

Articolo 37
Servizi pubblici

1. Il comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione dei beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Articolo 38
Rappresentanti dell'ente

1. Le cariche di sindaco, assessore, consigliere comunale non sono incompatibili con l'ufficio di amministratore, conferito in ragione del mandato elettivo, presso enti, aziende speciali, istituzioni, società di capitali, associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune. Il sindaco può rivestire la carica di amministratore presso tali enti previa deliberazione consiliare di nomina.
2. Il sindaco nomina i rappresentanti del comune presso enti, aziende speciali, istituzioni, società di capitali, associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale con propria deliberazione⁵¹.

TITOLO V – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

Articolo 39

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La giunta comunale determina la dotazione organica del personale e disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico, attribuite al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta, e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il principio della distinzione tra funzione politica e gestione amministrativa può essere derogato esclusivamente nelle ipotesi ed alle condizioni previste dalla legge.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Articolo 40

Segretario comunale

1. L'ufficio di segretario comunale, anche in convenzione con altri comuni, è svolto da un Segretario Comunale abilitato, iscritto al relativo albo e dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, della giunta, del consiglio, dei singoli consiglieri e degli uffici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.
3. Il segretario comunale svolge, inoltre, ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dal sindaco.
4. Il segretario comunale sovrintende gerarchicamente all'operato dei responsabili di servizio.

Articolo 41

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco a tempo determinato.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono funzioni di direzione di unità organizzative caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, nel rispetto delle direttive impartite dal segretario comunale, ovvero dal direttore generale se nominato.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi attuano gli indirizzi e perseguono gli obiettivi definiti dalla giunta, dal sindaco, dal segretario comunale, ovvero dal direttore generale.

Articolo 42

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il sindaco può assegnare la responsabilità di uffici o di servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.